

# L'ORDINAMENTO FORENSE IN EUROPA

(aggiornato al gennaio 2008)

## INDICE

<b>1) UNIONE EUROPEA</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>2) FRANCIA</b>	<b>PAG. 11</b>
<b>3) GERMANIA</b>	<b>PAG. 16</b>
<b>4) SPAGNA</b>	<b>PAG. 22</b>
<b>5) INGHILTERRA E GALLES</b>	<b>PAG. 26</b>

## [1] UNIONE EUROPEA

### 1. Il quadro normativo

La normativa comunitaria non regola lo statuto o le condizioni d'esercizio delle professioni, ma si è concentrata sul riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito UE e della libertà di stabilimento, ovvero il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione. Tali diritti comportano il necessario reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei

Per quanto riguarda la professione forense, tali aspetti sono disciplinati dalla direttiva 77/249/CEE (libera prestazione dei servizi), dalla direttiva 89/48/CEE (relativa al riconoscimento professionale, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e dalla direttiva 98/5/CE (libertà di stabilimento).

Le modalità per la prestazione di servizi a titolo occasionale da parte di avvocati stabiliti in un altro Stato membro col titolo del paese d'origine e senza un preventivo riconoscimento delle qualifiche sono disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE.

La direttiva si fonda sul principio del mutuo riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. L'avvocato iscritto ad un ordine forense può prestare servizi in un altro Stato membro, fornendo consulenze nel diritto dello Stato d'origine, in quello del paese ospitante, nel diritto internazionale e in quello comunitario.

L'avvocato fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammesso in applicazione della legislazione di tale Stato.

Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o di iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato. Lo Stato membro ospitante può richiedere, tuttavia, che per le attività di difesa e rappresentanza dei clienti in giudizio l'avvocato agisca di concerto con un collega abilitato secondo il diritto nazionale.

Nell'esercizio di tali attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

Per l'esercizio di altre attività, quali la consulenza legale, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza ad eccezione del rispetto delle norme che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità.

Tali norme possono essere applicate soltanto se possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia oggettivamente giustificata.

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro a un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di tale ente qualora gli avvocati qui stabiliti non siano autorizzati a esercitare tali attività in qualità di dipendenti.

In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore, informando quindi l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa.

La direttiva 89/48/CE ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dell'equivalenza delle formazioni professionali conseguite nei diversi paesi della CE mirando alla possibilità di esercitare stabilmente la professione con il titolo del Paese ospitante: essa riguarda le professioni (ivi compresa quella forense) il riconoscimento del cui titolo non risulti disciplinato da specifiche direttive e per le quali sia richiesto un titolo di formazione a livello universitario di durata pari ad almeno tre anni.

La direttiva 89/48/CE è ora superata con l'adozione della direttiva 2005/36/CE che ne ha disposto l'abrogazione con decorrenza al 20 ottobre 2007.

Come già menzionato, la libertà di stabilimento degli avvocati è stata disciplinata dalla direttiva 98/5/CE. Essa permette agli avvocati di esercitare la professione con il titolo professionale del paese d'origine, su base permanente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno acquisito la loro qualifica.

Gli avvocati che esercitano legittimamente la professione nel proprio Stato membro d'origine dovranno semplicemente iscriversi presso l'ordine degli avvocati o la corrispondente autorità competente dello Stato membro d'accoglienza.

Ai fini dell'ottenimento del titolo per l'esercizio della professione nello Stato membro d'accoglienza la direttiva richiede la comprovata esperienza professionale acquisita sul territorio, dispensando il professionista dal test attitudinale. In particolare, l'avvocato che si stabilisce in un altro Stato membro potrà ottenere l'accesso alla professione con il titolo dello Stato membro ospitante dopo almeno tre anni di comprovato esercizio di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario. L'autorità avrà la facoltà di rifiutare la dispensa dall'esame attitudinale in caso di prova insufficiente del carattere regolare ed effettivo dell'attività.

È prevista inoltre la possibilità per lo Stato membro di rifiutare l'ammissione del richiedente per ragioni di ordine pubblico. Tali decisioni dovranno essere motivate e saranno in ogni caso suscettibili di gravame giurisdizionale secondo le norme del diritto nazionale.

Altre disposizioni riguardano l'accesso alle giurisdizioni superiori, che potrà essere sottoposto a condizioni specifiche, l'esercizio in comune della professione tra avvocati migranti e avvocati del Paese d'accoglienza, e le informazioni reciproche sulle procedure disciplinari cui sia stato sottoposto l'avvocato migrante, che incombono tanto allo Stato membro di accoglienza che allo Stato membro d'origine.

A innovare tale quadro normativo comunitario è recentemente intervenuta la direttiva 2005/36/CE che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

La direttiva 2005/36/CE mira a consolidare in un unico atto legislativo quindici direttive di cui si dispone l'abrogazione allo scadere del termine di trasposizione della direttiva, in data 20 ottobre 2007. Le direttive 77/249/CE e 98/5/CE non sono considerate nel quadro della nuova disciplina, mentre il riconoscimento dei diplomi di avvocato, disciplinato dalla direttiva 89/48/CE che sarà pertanto abrogata, è invece oggetto della nuova direttiva.

Il riconoscimento dei titoli avverrà secondo parametri minimi di formazione: sono fissati cinque livelli di riferimento che corrispondono ad altrettanti cicli di formazione nei diversi Stati membri. Questo sistema consentirà di mettere a confronto le qualifiche dei professionisti che provengono da Paesi diversi. Nell'ambito delle autonomie nazionali ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni e chi deve autorizzarne l'esercizio e controllarne lo svolgimento.

Ai fini del reciproco riconoscimento, lo Stato membro ospitante autorizza il professionista che ne ha fatto richiesta sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione con livello di qualifica almeno immediatamente anteriore a quello richiesto nel suo Stato di origine.

Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. Accordi tra gli Stati potranno far sì che determinate professioni siano riconosciute in maniera automatica.

Relativamente alle prestazioni temporanee, si prevede che il professionista sarà soggetto, nella gran parte dei casi, alla normativa vigente nel Paese nel quale presterà il servizio.

## **2. La giurisprudenza comunitaria**

La Corte di giustizia europea ha più volte affrontato casi aventi ad oggetto l'esercizio della professione di avvocato.

La giurisprudenza più risalente ha avuto generalmente ad oggetto procedimenti intentati da avvocati che facevano valere il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi o allo stabilimento in uno Stato membro diverso da quello originario. Tali procedimenti avevano ad oggetto normative nazionali che, ad esempio,

prevedevano l'obbligo di residenza in un determinato luogo o non riconoscevano titoli accademici stranieri.

Più recentemente, la Corte ha affrontato questioni che originavano da domande avanzate da avvocati avverso provvedimenti del proprio Stato membro, dei quali si prospettava l'incompatibilità non solo e non tanto con la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, quanto con il diritto della concorrenza. In particolare, la Corte ha affrontato le questioni delle associazioni professionali multidisciplinari e delle tariffe professionali.

### **2.1. Associazioni professionali multidisciplinari**

Con la sentenza *Wouters* del 18 febbraio 2002, la Corte ha valutato la compatibilità con il Trattato CE di una normativa adottata dall'ordine olandese degli avvocati che vietava le associazioni professionali multidisciplinari tra avvocati e revisori dei conti. I giudici di Lussemburgo osservavano che indubbiamente tale normativa arrecava pregiudizio alla concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. Essi tuttavia - premesso che, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio - non rilevavano una violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81). Ciò in quanto ritenevano che la normativa in esame fosse giustificata dalla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che fornissero la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. In particolare, si osservava che l'avvocato è tenuto al rispetto di pressanti obblighi deontologici in virtù dei quali egli deve trovarsi sempre in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza. Egli deve inoltre garantire che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo interesse del cliente.

Secondo la Corte, la professione dei revisori dei conti non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi, ad esempio in quanto in tale Stato tra i compiti del revisore vi è quello di comunicare ai terzi interessati la sua opinione personale quanto all'affidabilità dei conti della società soggetta a revisione, in evidente contrasto con l'obbligo di riservatezza che vincola invece l'avvocato. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la normativa in questione è diretta a garantire il rispetto della deontologia della professione di avvocato e che, tenuto conto delle concezioni di tale professione ivi vigenti, l'ordine olandese degli avvocati ha potuto ritenere che l'avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse ad una struttura avente anche la funzione di rendere conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli intervenuto e di certificarli.

Per gli stessi motivi, la Corte riteneva che quand'anche la normativa in questione avesse potuto astrattamente rappresentare un intralcio alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento, non si sarebbe comunque ravvisata una violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE (divenuti articoli 43 e 49), in quanto

tale normativa avrebbe potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, così come organizzata nel Paese interessato.

## **2.2. Tariffe professionali**

Nella sentenza Arduino del 19 febbraio 2002, la Corte ha dovuto chiarire se la procedura di adozione della tariffa forense italiana, prevista dall'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ai sensi del quale la tariffa è deliberata dal Consiglio nazionale forense e successivamente approvata dal Ministro della Giustizia), si ponesse in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza tra associazioni di imprese (combinato disposto degli attuali artt. 5 e 81). La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha ricordato che si è in presenza di una violazione del Trattato quando uno Stato membro 1) imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con il divieto di intese restrittive o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero 2) tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che nel caso italiano non si verificano né la prima condizione né la seconda.

Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal CNF. Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto-legge dispone che la liquidazione degli onorari sia effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto-legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto-legge.

Si noti che i presupposti che hanno condotto la Corte di giustizia a escludere che l'Italia abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica, attraverso la predisposizione delle tariffe forensi, sono stati contestati dal Consiglio di Stato (sez. V) che, con ordinanza del 13 gennaio - 31 maggio 2007, n. 2814, ha nuovamente rimesso alla Corte di giustizia la questione della compatibilità dei minimi tariffari con il Trattato, nei termini che saranno spiegati più diffusamente in seguito. Secondo Palazzo Spada, la sentenza Arduino, nell'affermare che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari (circostanza che renderebbe la tariffa non vincolante di per sé), si sarebbe basata esclusivamente sul testo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 che effettivamente non contiene alcuna norma sull'inderogabilità del minimo tariffario e prevede, all'art. 60, comma 5, la facoltà del giudice di scendere al di sotto dei limiti minimi della tabella, nelle ipotesi di facile trattazione della controversia. Con ciò facendo, tale sentenza non avrebbe però preso in considerazione il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (ossia la tariffa forense attualmente vigente) che, al contrario, prevede l'inderogabilità dei limiti minimi e l'obbligo del giudice di acquisire il parere del consiglio dell'ordine e di motivare espressamente sulla manifesta sproporzione, in relazione alle circostanze del caso, fra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella.

Con la sentenza Cipolla e Macrino del 5 dicembre 2006, la Corte di giustizia è tornata sulla questione delle tariffe degli avvocati italiani, valutate però non solo alla luce del divieto di intese restrittive della concorrenza (combinato disposto degli artt. 10 e 81 del Trattato CE), ma anche dell'art. 49 del Trattato che garantisce la libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda il profilo della concorrenza, la Corte ha confermato la giurisprudenza Arduino, ribadendo che la presenza di tariffe approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense che valgano sia sull'attività giudiziale sia in quella stragiudiziale, non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima.

Per contro, con riguardo al principio della libera prestazione dei servizi, la Corte ha osservato che il divieto assoluto di derogare ai minimi tariffari costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, perché rende "più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro .... il detto divieto, infatti, priva gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti permanentemente nello Stato membro in questione, i quali dispongono, per tale ragione, di una maggiore facilità di crearsi una clientela rispetto agli avvocati stabiliti all'estero. Allo stesso modo, il divieto citato limita la scelta dei destinatari dei servizi in Italia, poiché questi ultimi non possono ricorrere ai servizi di avvocati stabiliti in altri Stati membri che potrebbero offrire in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai minimi tariffari". Tuttavia, tale restrizione non costituisce automaticamente una violazione dell'art. 49 del Trattato.

Essa potrebbe infatti essere astrattamente giustificata per ragioni imperative di interesse pubblico che la Corte in questo caso individua nelle esigenze di tutela del consumatore e di buona amministrazione della giustizia, a condizione però che essa restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello stesso.

Sarà quindi responsabilità del giudice del merito verificare nel caso concreto "se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia". Se è vero infatti - continua la Corte - che una tariffa che fissi onorari minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Ad avviso della Corte, il giudice del merito dovrà altresì verificare se le altre norme professionali relative agli avvocati, in particolare le norme di organizzazione, di

qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.

Come anticipato, la compatibilità con i Trattati del sistema tariffario italiano è nuovamente sub iudice in Lussemburgo, in virtù del rinvio effettuato dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 13 gennaio-31 maggio 2007, n. 2814. Come è noto, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani) ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, comportando la legittimità, se redatti in forma scritta, dei patti tra gli avvocati e i loro clienti. L'inderogabilità dei limiti minimi, non più sottratta al potere dispositivo delle parti, resta però tuttora operante a carico del giudice. Il comma 2, secondo periodo, del suddetto art. 2 afferma infatti che "il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale".

L'art. 4 della tariffa professionale stabilisce che gli onorari minimi e i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio di Stato ha ravvisato una possibile violazione degli artt. 10 e 81 del Trattato CE, in materia di accordi restrittivi della concorrenza, nel fatto che un ordine professionale, quale il Consiglio nazionale forense, possa varare minimi tariffari che non possono essere derogati dal giudice.

### **3. Le posizioni della Commissione e del Parlamento europeo**

Relativamente alla specifica materia delle tariffe professionali, nel luglio 2005 la Commissione ha intentato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Originariamente, tale procedura aveva ad oggetto le tariffe previste per l'attività stragiudiziale. Successivamente, nel dicembre 2005, la Commissione, sempre intervenendo sulla normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto Bersani, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare con cui rilevava l'incompatibilità con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE delle norme nazionali in materia di tariffe di onorari minimi e massimi per l'attività giudiziale degli avvocati, considerata sproporzionata rispetto all'esistenza di motivi imperativi di interesse generale.

Da ultimo, nel marzo 2007, la Commissione, pur prendendo atto delle modificazioni al sistema tariffario apportate dal suddetto decreto Bersani, ha inviato all'Italia una nuova lettera di messa in mora complementare per la persistenza di tariffe forensi massime obbligatorie e per il fatto che la normativa italiana non permetterebbe di remunerare adeguatamente, in sede di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero.

Con riguardo al tema della generale applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE nel settore delle libere professioni - tra le quali



rientra espressamente anche quella forense - un quadro della situazione delle prestazioni professionali nell'ambito dell'Unione è stato fornito dalla Commissione europea nella "Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" del 9 febbraio 2004.

La Commissione ha analizzato le restrizioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati membri dell'Unione e che derivano dalla fissazione o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione e all'attività pubblicitaria, dai regimi di riserva previsti per talune attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura aziendale dell'attività.

La Commissione europea evidenzia come il diritto comunitario riconosca la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano il c.d. test di proporzionalità. Detto test di proporzionalità si considera soddisfatto allorché le misure in questione risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.

Nel prendere atto delle specificità dei servizi professionali la Commissione auspica che la revisione complessiva della regolamentazione dei singoli Stati membri in materia di servizi professionali avvenga ad opera di interventi volontari dei soggetti responsabili delle restrizioni esistenti (segnatamente, le autorità di regolamentazione e gli organismi professionali), invitando detti soggetti a verificare la necessità/proporzionalità delle esistenti regole restrittive rispetto alle esigenze di tutela degli interessi di utenti e professionisti.

In altri termini, il diritto comunitario ammette deroghe all'applicazione dei principi antitrust solo con riguardo al singolo caso concreto e nella misura in cui ne risulti accertata l'effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità.

Il 5 settembre 2005 la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione avente ad oggetto il seguito della Relazione del febbraio 2004 (I servizi professionali - Proseguire la riforma) con un aggiornamento dei progressi compiuti dai singoli Stati nella revisione e nella soppressione delle restrizioni alla concorrenza ed ha ribadito l'importanza di liberalizzare il mercato dei servizi professionali.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, si segnala l'approvazione della risoluzione 12 ottobre 2006, n. 2137 sul "Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali". Tale risoluzione, che prende spunto dai due atti della Commissione sopra menzionati, sollecita l'eliminazione degli "ostacoli alla concorrenza che non sono giustificati o che nuociono all'interesse generale", pur riconoscendo "il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche". L'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto - si legge nella risoluzione - potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza; gli Stati membri devono quindi superare tali vincoli con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione,

necessità e proporzionalità e garantire accesso e mobilità nell'ambito dei servizi professionali.

## [2] FRANCIA

La professione forense è regolata dalla legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971 (di seguito anche la "Legge") e dal decreto n. 91-1197 del 27 novembre 1991 (di seguito anche il "Decreto"). La legge è stata più volte modificata, da ultimo con legge n. 2004-130 dell'11 febbraio 2004 che ha introdotto importanti novità, principalmente nell'ambito della formazione.

Il decreto n. 2005-790 del 12 luglio 2005 reca il codice deontologico della professione, integrato con decisione del Consiglio nazionale dei barreaux, a carattere normativo, n. 2005-003 che ha adottato il regolamento interno nazionale della professione forense.

### **1. Gli organi professionali**

In conformità all'art. 1 del Decreto, gli avvocati stabiliti presso ogni tribunale di grande istanza (corti di primo grado) costituiscono un barreau. Questo è presieduto da un Bâtonnier, eletto dall'assemblea degli avvocati per due anni, ed è amministrato da un Consiglio dell'ordine la cui composizione varia in considerazione del numero di avvocati che compongono il barreau. I membri del Consiglio sono eletti per tre anni secondo modalità fissate dai vari regolamenti interni. Ogni barreau - attualmente 180, che rappresentano circa 41.000 avvocati - gode di personalità giuridica e svolge un ruolo di rappresentanza collettiva dei professionisti, assicurando il rispetto delle norme disciplinari e deontologiche da parte degli iscritti.

Il Consiglio nazionale dei barreaux è composto da 80 avvocati eletti ogni tre anni nell'ambito di due circoscrizioni, una che comprende esclusivamente Parigi, l'altra in rappresentanza del resto del Paese. La metà dei membri è eletta dall'assemblea degli avvocati, l'altra metà è designata dai membri dei Consigli dell'ordine.

Il Consiglio nazionale è incaricato di rappresentare la professione forense presso i pubblici poteri e di garantire l'armonizzazione delle regole e degli usi della professione. A seguito della riforma della formazione professionale del 2004, esso è altresì responsabile della definizione dei principi di organizzazione della formazione, dell'armonizzazione dei programmi e del coordinamento delle azioni dei CRFP.

### **2. L'accesso alla professione**

Come già menzionato, la disciplina della formazione iniziale e della formazione continua è stata modificata ad opera della legge dell'11 febbraio 2004, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 98/5/CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati. Il sistema in vigore prima della riforma era stato ripetutamente oggetto di critiche in quanto permeato da una visione tradizionale della professione di avvocato, considerata maggiormente dedita alle attività di difesa piuttosto che a quelle di consulenza, e caratterizzato pertanto da un'eccessiva rilevanza attribuita alle materie giudiziarie nel corso della formazione. Le innovazioni apportate dalla legge del 2004 hanno pertanto ridisegnato la formazione con maggiore attenzione alle nuove esigenze dettate dalla professione forense, ivi compreso un maggiore coordinamento e nuove possibilità di finanziamento dei centri regionali di formazione professionale.

Attualmente, la formazione iniziale per avvocati prevede l'ottenimento della laurea in giurisprudenza quadriennale (maîtrise en droit) o di un diploma equivalente e il superamento di un esame di ingresso ad un centro regionale di formazione professionale.

Il sistema di formazione si appoggia su una rete di 15 centri regionali di formazione professionale (CRFP). Questi sono enti di pubblica utilità dotati di personalità giuridica, gestiti da un consiglio di amministrazione composto da magistrati, professori universitari e avvocati, quest'ultimi eletti dai Consigli dell'ordine. I centri regionali erano originariamente situati nelle circoscrizioni delle Corti di appello, ma a seguito della razionalizzazione introdotta dalla riforma del 2004, che ne ha permesso l'accorpamento, oggi la giurisdizione dei centri è più ampia di quella delle Corti d'appello e si adatta maggiormente alle specificità locali.

I candidati ammessi devono quindi seguire un ciclo di formazione offerto dai centri della durata di 18 mesi (sino ad un massimo di 20) suddivisi in tre sessioni. I primi sei mesi sono dedicati alla frequenza di corsi e discipline fondamentali (deontologia, tecniche di comunicazione orale e scritta, tecniche del contenzioso, pratica di consulenza, ecc.). I successivi sei mesi sono dedicati alla realizzazione di un progetto pedagogico individuale. Tale progetto, che costituisce l'elemento centrale della riforma, permette all'allievo avvocato di iniziare ad avviare la propria carriera verso una determinata professione. A tale scopo egli dovrà effettuare uno stage presso un'amministrazione, una collettività locale o un'impresa, scegliendo i corrispondenti insegnamenti. L'ultima parte della formazione consiste in uno stage presso uno studio legale che apre all'allievo avvocato la possibilità di una futura integrazione professionale.

Al termine della formazione il candidato deve sostenere un nuovo esame al fine di conseguire il certificato di idoneità alla professione di avvocato (CAPA). Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2005, tale esame consiste in una prova scritta di 5 ore (parere e atto) e nelle seguenti 5 prove orali: lingua straniera, discussione del progetto pedagogico individuale, deontologia forense, discussione del rapporto di fine stage presso lo studio legale ed esercitazione orale in una materia a scelta tra il diritto civile, commerciale, sociale, penale, amministrativo o comunitario. A tali prove si aggiunge un voto ulteriore che viene attribuito in base al rendimento dell'allievo nel corso della formazione.

Un'innovazione introdotta nel 2004 permette all'allievo avvocato di inquadrare la formazione in un contratto di apprendistato alle condizioni previste dal codice del lavoro. In tal caso, egli viene remunerato da un tutore (maître de stage) al quale sono assegnati obiettivi precisi, e viene inquadrato dal centro regionale che può essere riconosciuto come centro di formazione di apprendistato. Ciò permette ai centri di formazione di accedere alle fonti classiche di finanziamento dei centri di formazione di apprendistato e quindi di diversificare il circuito di finanziamento della formazione professionale.

Prima di poter esercitare, l'avvocato deve prestare giuramento dinanzi alla Corte d'appello e chiedere l'iscrizione al barreau, istituito presso ogni tribunale di grande istanza.

Prima della riforma del 2004, successivamente a tali formalità era necessario che l'avvocato esperisse altresì un tirocinio biennale al termine del quale conseguiva un certificato. Tale obbligo è stato soppresso e l'iscrizione all'albo costituisce l'ultimo requisito per l'esercizio della professione.

L'iscrizione all'albo, che viene pubblicato almeno una volta l'anno, comprende l'indicazione di eventuali sedi secondarie e titoli specialistici dell'avvocato.

### **3. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori**

L'accesso alla professione d'avvocato innanzi al Consiglio di Stato (Conseil d'Etat) e alla Corte di Cassazione (Cour de Cassation) è specificamente disciplinato dal decreto n. 91-1125 del 28 ottobre 1991.

Conformemente all'art. 6 di tale decreto, chi sia in possesso dei requisiti di nazionalità e moralità richiesti per gli avvocati in generale, di una laurea in legge e sia iscritto all'albo di un barreau perlomeno da un anno può accedere ad una formazione specifica della durata di tre anni. Questa comprende insegnamenti teorici e tirocini, al termine dei quali è rilasciato un certificato di fine stage con l'indicazione di tutte le attività intraprese. L'esame per il conseguimento del relativo certificato d'idoneità può essere sostenuto soltanto tre volte e comprende tre prove scritte (redazione di un parere per il Consiglio di Stato e di due pareri, in materia civile e penale, per la Corte di Cassazione) e tre prove orali (un'arringa, esame su una materia estratta a sorte ed un esame sulla deontologia).

Attualmente, gli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori sono 93.

### **4. L'aggiornamento professionale**

A seguito della riforma della formazione del 2004, tutti gli avvocati iscritti all'ordine sono soggetti all'obbligo di formazione continua che ne assicura l'aggiornamento e il perfezionamento professionale. La durata della formazione è di 20 ore per anno solare e può comprendere una serie di attività quali, tra l'altro, la frequenza di corsi o convegni e la redazione di pubblicazioni (art. 85 del Decreto).

Il controllo sulla rispondenza a tale obbligo è affidato al Presidente del Consiglio dell'ordine (Bâtonnier). Stante la natura deontologica dell'obbligo di formazione continua, la mancata ottemperanza a quest'ultimo configura un illecito disciplinare la cui pratica perseguibilità presenta, tuttavia, delle difficoltà. Ciò è emerso, in particolare, dallo specifico rapporto presentato il 15 dicembre 2006 dalla Commissione Formazione del Consiglio nazionale dei barreaux, con il quale si propone, tra l'altro, di sanzionare il mancato rispetto dell'obbligo con la cancellazione dall'albo.

### **5. Le modalità di esercizio della professione**

L'avvocato può esercitare la professione a titolo individuale o nell'ambito di un'associazione o di una società tra professionisti (di persone o di capitali). Egli può essere impiegato in qualità di lavoratore subordinato o autonomo presso un avvocato o una società di avvocati. Parimenti può essere membro di un gruppo europeo di interesse economico.

## **6. La pubblicità**

La pubblicità delle prestazioni professionali è disciplinata dal codice deontologico di cui al menzionato decreto n. 2005-790, che detta le regole generali, e dall'art. 10 della decisione n. 2005-003 già citata, che disciplina minuziosamente le forme di pubblicità ammesse e le indicazioni che è possibile far figurare su carta intestata, biglietti da visita e siti Internet dello studio. La pubblicità va sottoposta in via preventiva al Consiglio dell'ordine ed è vietato ogni riferimento comparativo o elogiativo della propria prestazione professionale, nonché ogni indicazione relativa all'identità del cliente.

## **7. Le tariffe professionali**

La remunerazione dell'avvocato non è ancorata a tariffe professionali, bensì è fondata sulla libera determinazione dell'onorario in applicazione dell'art. 10 della Legge che, al riguardo, prevede l'applicazione delle corrispondenti norme del codice di procedure civile.

Secondo prassi l'onorario è calcolato in via forfetaria o su base oraria. E' ammesso l'onorario di risultato ma solo se cumulato con le altre modalità di tariffazione.

In assenza di un accordo specifico tra l'avvocato e il cliente l'onorario deve essere fissato secondo gli usi e in considerazione della condizione patrimoniale del cliente, della difficoltà della causa, delle spese intervenute, della reputazione e della diligenza del professionista.

Sia il cliente che l'avvocato possono ricorrere al Bâtonnier del foro competente in caso di contestazione e di mancato pagamento dell'onorario. La decisione è suscettibile d'appello.

In considerazione dell'obbligatorietà del patrocinio dinanzi ai tribunali di grande istanza, una remunerazione specifica è prevista per gli avvocati di tali giurisdizioni. La relativa remunerazione è disciplinata dal decreto n. 72-784 del 25 agosto 1972 e comprende un diritto fisso, una percentuale (variabile) del valore della causa e le spese.

Conformemente all'art. 53, n. 9, della Legge, ogni avvocato ha l'obbligo di versare quanto ricevuto per la propria attività alla Cassa dei pagamenti pecuniari degli avvocati (CARPA). Questa, istituita con delibera del Consiglio dell'ordine all'interno di ciascun barreau, si suddivide in sotto-conti per ciascun avvocato ed all'interno si opera una rigorosa contabilità per ciascun affare professionale remunerato. Al Consiglio è riservata una facoltà di controllo sui flussi pecuniari così confluiti per la verifica della conformità alle prescrizioni di legge, ma anche per la prevenzione e la repressione di attività di riciclaggio.

Il meccanismo ha conseguenze semplificatrici sia della contabilità dei singoli studi legali (accentrata presso la CARPA), sia del sistema previdenziale e di raccolta delle quote sociali: la pronta disponibilità di cassa dei contributi sociali per le attività comuni, ad esempio, è all'origine del finanziamento dei centri di formazione dipendenti da ciascun barreau.

## **8. Il procedimento disciplinare**

Gli ordini professionali esercitano, in forma esclusiva o mista, i poteri disciplinari nei confronti dei loro iscritti.

La Legge istituisce un Consiglio di disciplina presso ogni Corte d'appello, competente per le infrazioni commesse dagli avvocati presso le giurisdizioni esistenti nell'ambito territoriale della Corte stessa.

Il Consiglio di disciplina è composto da rappresentanti dei Consigli dell'ordine presenti nell'ambito di competenza della Corte d'Appello. Ogni Consiglio dell'ordine nomina uno o più membri, ma non più della metà dell'intero consesso. Titolari dell'azione disciplinare sono il Procuratore generale presso la Corte d'Appello o il Bâtonnier dell'ordine cui è iscritto l'avvocato messo in causa. Ogni giurisdizione che rileva un'inadempienza degli obblighi professionali commessa da un avvocato durante un'udienza può investire della questione il Procuratore generale perché persegua l'avvocato presso l'organo disciplinare territorialmente competente. Il Bâtonnier può procedere, di sua iniziativa, su domanda del Procuratore generale o su denuncia di ogni soggetto interessato, ad un'inchiesta deontologica sul comportamento di un avvocato iscritto all'ordine. Dopo aver raccolto gli elementi necessari, il Bâtonnier conclude l'inchiesta con una relazione e decide se esercitare l'azione disciplinare.

Il procedimento prevede una fase istruttoria con la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio di disciplina ed il passaggio alla fase dibattimentale, che si svolge, di norma, in udienze pubbliche. Il procedimento si conclude con una decisione motivata dell'istanza disciplinare. Contro le decisioni del Consiglio possono presentare ricorso in Corte d'appello: l'avvocato messo in causa, il Bâtonnier o il Procuratore generale. Allo stesso modo se il Consiglio di disciplina non si pronuncia sul merito della causa entro i sei mesi dall'inizio del procedimento, la domanda si intende respinta e l'autorità che ha avviato l'azione può adire la Corte d'appello.

## **9. L'assicurazione per la responsabilità civile**

Ai fini dell'esercizio della professione, l'avvocato deve essere coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale.

### [3] GERMANIA

Le condizioni di accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli avvocati, l'organizzazione e le mansioni degli ordini degli avvocati, nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari sono fissati nella normativa federale sull'avvocatura ("Bundesrechtsanwaltsordnung" - BRAO). Tale normativa è stata di recente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il 1° giugno 2007, in direzione di una maggiore autonomia amministrativa dell'avvocatura.

Diritti e obblighi della professione sono regolati più specificatamente dal Codice deontologico degli avvocati ("Berufsordnung für Rechtsanwälte" - BORA), che viene definito e adottato dall'ordine federale degli avvocati, che stabilisce altresì le regole per l'attribuzione della qualifica delle specializzazioni forensi ("Fachanwaltsordnung" - FAO).

Un'apposita legge ("Rechtsanwaltsvergütungsgesetz" - RVG) disciplina la remunerazione degli avvocati.

#### **1. Gli organi professionali**

Ai sensi dell'art. 60 del BRAO, gli ordini degli avvocati (Rechtsanwaltskammer) sono costituiti nelle giurisdizioni territoriali delle Corti d'appello (Oberlandesgericht) e ne sono membri gli avvocati o le società di avvocati aventi lo studio professionale o la sede entro tali circondari.

L'ordine degli avvocati costituisce un ente di diritto pubblico ed è composto dai seguenti organi: Consiglio (Vorstand), Comitato direttivo (Präsidium) e Assemblea.

Il Consiglio è composto da sette membri, ma l'Assemblea può stabilire un numero maggiore. Esso definisce il proprio regolamento. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea per quattro anni, con rinnovo ogni due anni di metà dei componenti. I requisiti per l'elezione sono l'iscrizione all'ordine e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto professionale.

Tra le responsabilità del Consiglio rientra la sorveglianza sull'adempimento dei doveri professionali da parte dei membri, la soluzione delle questioni attinenti alla professione poste dagli iscritti e l'attività di mediazione nelle controversie tra i membri dell'ordine e tra questi e i clienti.

Il Comitato direttivo, che è eletto dal Consiglio, è composto da quattro membri: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Esso esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio e controlla la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine.

L'Assemblea, che stabilisce il proprio regolamento, è convocata dal Presidente. Tra i suoi compiti rientrano la nomina del Consiglio e la definizione dell'importo e della scadenza del contributo e degli ulteriori oneri dei membri.

I 27 ordini degli avvocati costituiti nelle giurisdizioni delle corti d'appello, nonché l'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia formano l'ordine federale degli avvocati (Bundesrechtsanwaltskammer), composto di un Comitato



direttivo e un'Assemblea le cui competenze rispecchiano in gran parte quelle attribuite ai corrispondenti organi degli ordini circondariali.

Non è presente la figura del Consiglio; i membri del Comitato direttivo sono pertanto eletti dall'Assemblea per quattro anni. Può essere escluso chi abbia compiuto 65 anni e chi sia stato membro del Comitato negli ultimi quattro anni. I membri del Comitato operano su base onoraria - ma percepiscono un rimborso spese - e sono tenuti al segreto professionale.

La massima associazione professionale di diritto privato è il Deutscher Anwaltverein, cui aderiscono su base volontaria circa la metà dei 142.800 avvocati presenti attualmente in Germania. Tale associazione esiste dal 1871 e rappresenta gli interessi economici e professionali della categoria nell'ambito del processo legislativo nazionale e comunitario.

## **2. L'accesso alla professione**

L'avvocatura costituisce in Germania un corpo indipendente di operatori del diritto e gli avvocati esercitano la libera professione, per la quale è richiesta un'abilitazione. Quest'ultima è organizzata dagli ordini degli avvocati. Ai sensi dell'art. 4 del BRAO è ammesso all'esercizio della professione - fatte salve le normative europee in materia - solo chi disponga dei requisiti per l'accesso alla magistratura ai sensi della corrispondente normativa.

### **La formazione**

La legge federale 8 settembre 1961 sullo statuto dei giudici prevede che l'accesso alla magistratura sia subordinato al previo conseguimento del primo e del secondo esame di Stato al termine, rispettivamente, di un corso di studi giuridici a livello universitario e di un periodo di pratica assimilato ad un servizio di pubblico impiego.

Più specificamente, tale formazione - che è comune per tutti i membri delle professioni giuridiche (giudici, pubblici ministeri, avvocati, giuristi d'impresa, etc.) - dura almeno sei anni. Essa si compone di una parte teorica, che dura perlomeno quattro anni e che si svolge presso un'università, e una parte pratica di due anni, suddivisa in vari stage (Stationen). Non esiste alcun requisito d'età. La legge federale detta i principi generali e lascia ogni Land libero di definire il contenuto della formazione giuridica, così che questa differisce da un Land all'altro.

Dopo l'approvazione della legge federale 11 luglio 2002, recante la riforma della formazione dei giuristi, entrata in vigore il 1° luglio 2003, i Länder hanno modificato le proprie leggi su tale tipo di formazione. Precedentemente, essa era essenzialmente incentrata sulla preparazione al mestiere di giudice. Poiché, tuttavia, circa il 90% degli studenti di diritto esercita la professione di avvocato, la formazione è stata ridisegnata nel senso di conferire maggiore importanza alla preparazione all'esercizio della professione di avvocato e alla specializzazione.

La prima parte della formazione si svolge presso una facoltà di giurisprudenza. La normativa federale prevede una durata minima di quattro anni, ma nella maggior parte dei Länder essa è di nove semestri. Tale formazione è consacrata allo studio delle diverse branche del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto processuale,

diritto comunitario). A partire dal 1° luglio 2003, gli studenti sono anche tenuti a frequentare dei corsi di lingue straniere e a scegliere delle materie complementari (quali, ad esempio, il diritto di famiglia, la criminologia, etc.).

Durante tale periodo, gli studenti devono conseguire i diplomi corrispondenti alle diverse materie del programma. La legge federale impone tre mesi di praticantato (Praktikum) e lascia i Länder liberi di decidere se si debba trattare o meno di un unico praticantato.

Al termine della formazione teorica, gli studenti possono sostenere il primo esame. Organizzato dal Ministero della giustizia regionale, esso varia da un Land all'altro. L'esame comprende una parte scritta ed una parte orale. Ogni prova scritta dura cinque ore e consiste nella soluzione di un caso pratico analogo a quello che i giuristi professionisti si trovano a dover trattare. Tali prove, generalmente sei o sette, vertono sia sulle materie obbligatorie che sulla materia complementare scelta dal candidato e il cui peso è stato rivalutato in occasione della riforma. Nei Länder dove il numero delle prove scritte è inferiore gli studenti devono dedicare alcune settimane alla redazione di un elaborato. Solo coloro che hanno ottenuto un certo punteggio alle prove scritte sono ammessi agli orali.

Poiché l'esame non può essere sostenuto più di due volte, molti studenti seguono dei corsi privati di preparazione (Repetitorium) e aspettano almeno cinque mesi prima di presentarsi alla prova. Tuttavia, al termine dell'ottavo semestre è prevista a favore di coloro che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti senza interrompere il corso degli studi la possibilità di un "tentativo libero" (Freiversuch o Freischuß), che viene considerato come non esperito in caso di esito negativo dell'esame.

Il superamento del primo esame dà diritto al titolo di "referendario" e permette l'accesso alla seconda fase della formazione giuridica, il c.d. Referendariat, che dura due anni.

Durante questi due anni, gli studenti sono remunerati dal Land ed effettuano vari stage della durata di alcuni mesi. In generale, sono previsti cinque stage. I primi quattro si svolgono presso una corte civile, una corte penale, una pubblica amministrazione ed uno studio legale, mentre l'ultimo è scelto dall'interessato, per permettergli di cominciare a specializzarsi. La legge federale dispone che la durata minima dello stage presso lo studio legale sia di nove mesi, mentre quella dello stage di specializzazione deve essere come minimo di tre mesi. La durata degli altri stage è determinata dalle legislazioni dei Länder.

Il Referendariat termina con il secondo esame, composto da varie prove scritte, nelle quali l'accento è posto sulla conoscenza delle procedure, e da prove orali attinenti a casi concreti. La commissione è composta da giuristi provenienti da diverse professioni.

### **L'abilitazione**

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del BRAO, l'abilitazione all'esercizio della professione forense (Zulassung) è rilasciata su richiesta dall'ordine degli avvocati nel cui circondario il richiedente vuole esercitare.

L'abilitazione all'esercizio della professione forense diviene efficace mediante l'emissione del corrispondente certificato da parte dell'ordine degli avvocati. Ciò presuppone il giuramento e la conclusione di una specifica assicurazione di responsabilità civile per i rischi legati all'esercizio della professione. Con il rilascio dell'abilitazione l'avvocato diviene di diritto membro dell'ordine che ha emesso il certificato.

L'abilitazione può essere oggetto di revisione o revoca da parte del competente ordine degli avvocati. Gli artt. 14 e ss. del BRAO disciplinano dettagliatamente i presupposti, il diritto al contraddittorio e la possibilità di ricorso nell'ambito di tale procedura.

Ai sensi dell'art. 43c del BRAO, l'ordine degli avvocati può altresì concedere il diritto all'utilizzo del titolo di avvocato specializzato (Fachanwalt) per i settori del diritto amministrativo, tributario, del lavoro e sociale. La disciplina di dettaglio, che specifica i presupposti per l'attribuzione di tale titolo, è contenuta nel Fachanwaltsordnung. L'art. 1 di tale regolamento istituisce la specializzazione, tra gli altri, per il settore del diritto di famiglia, penale, fallimentare, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e delle società.

### **3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori**

E' stata recentemente superata la distinzione tra avvocato di primo grado e avvocato di secondo grado. In precedenza, ai fini dell'autorizzazione al patrocinio dinanzi alle Corti di secondo grado (Landgericht o Oberlandes-gericht) era necessaria un'apposita abilitazione a seguito di almeno cinque anni di esercizio di attività professionale.

Attualmente, stante l'eliminazione di tale requisito, ogni avvocato può esercitare davanti ad ogni grado di giurisdizione, ad eccezione della Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof). Per quest'ultimo grado, gli artt. 164 e ss. del BRAO prescrivono come requisiti minimi il compimento del 35° anno di età e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. Un'apposita commissione costituita presso la Corte provvede quindi ad eleggere i candidati nominati dall'ordine federale degli avvocati o dall'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia.

### **4. Modalità di esercizio della professione**

La professione forense può essere esercitata anche in forma associata o societaria (artt. 59a e 59c del BRAO). Tali forme di collaborazione possono essere anche multidisciplinari.

Relativamente alle società di avvocati la normativa prevede che esse debbano assumere la forma di società a responsabilità limitata e che debbano avere ad oggetto esclusivamente attività di assistenza e di consulenza in relazione a questioni giuridiche.

La relativa autorizzazione, che presuppone lo stato non fallimentare della società e la conclusione di un'assicurazione per la responsabilità civile, è concessa dall'ordine nel cui circondario ha sede la società.

## **5. La pubblicità**

L'art. 43b del BRAO, in combinato disposto con l'art. 6 del Codice deontologico, prevede che gli avvocati possano farsi pubblicità soltanto quando questa attenga all'oggetto dell'attività professionale. E' ammessa ogni forma di pubblicità (volantini, inserzioni, Internet ecc.), ma è vietato il riferimento a successi professionali e al fatturato. La menzione di nominativi e cause specifiche può essere fatta solo con il consenso espresso del cliente.

## **6. Le tariffe professionali**

Gli onorari per l'attività prestata possono essere calcolati in base alla legge sulla remunerazione degli avvocati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz - RVG) o sulla base di corrispettivi concordati.

Tali accordi sono sempre ammessi, ma in tal caso trovano applicazione gli artt. 49b del BRAO e 4 della RVG, in conformità ai quali in caso di accordi di importo superiore alle tariffe di legge occorre osservare i requisiti di forma di cui all'art. 4 della RVG. Inoltre, gli accordi non possono prevedere tariffe inferiori a quelle previste per legge, mentre è sempre possibile la fissazione di un corrispettivo di importo maggiore a quello fissato dalla legge.

La RVG prevede due diverse forme di corrispettivo, quello fisso e quello da stabilire entro determinati parametri. Quest'ultimo tipo si determina in base al valore della controversia (Satzrahmengebühr), oppure sono fissati un importo minimo ed uno massimo (Betragsrahmengebühr). Gli importi dei corrispettivi dipendenti dal valore della controversia sono indicati nella tabella allegata alla legge.

Il corrispettivo da stabilire entro determinati parametri è fissato discrezionalmente dal professionista in via equitativa in considerazione di tutte le circostanze, in particolare dell'ampiezza e della difficoltà dell'attività da prestare, della rilevanza della controversia, nonché della situazione patrimoniale del cliente (art. 14, comma 1, della RVG). La legge vieta espressamente gli accordi che assoggettino la remunerazione dell'avvocato alla condizione dell'esito positivo della lite (art. 14, comma 2, della RVG).

A partire dal 1° luglio 2006 gli onorari per la consulenza stragiudiziale sono liberalizzati. L'avvocato deve impegnarsi a raggiungere un accordo, in caso contrario si applicano le norme di diritto civile, in particolare l'art. 612 del BGB.

## **7. Il procedimento disciplinare**

Il BRAO (artt. 92-112) prevede un "Tribunale degli avvocati" (Anwaltsgericht), una "Sezione della Corte di appello per gli avvocati" (Anwaltsgerichtshof) e una "Sezione della Corte di cassazione federale per le questioni degli avvocati" (Bundesgerichtshof in Anwaltssachen) 15, oltre a norme sulle sanzioni disciplinari (artt. 113-115c) e sul procedimento disciplinare (artt. 116-161a).

Il Tribunale degli avvocati è istituito nel distretto di ogni ordine. E' composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all'ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell'ordine.

La Sezione della Corte di appello per gli avvocati è istituita presso la Corte di appello (Oberlandesgericht). E' composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale per cinque anni.

Infine, presso la Corte federale di giustizia viene istituita un'apposita Sezione per le questioni degli avvocati, composta dal Presidente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati, nominati dal Ministero federale della giustizia per una durata di cinque anni.

## [4] SPAGNA

Ai sensi dell'art. 542 della Ley Organica 6/1985 del 1 luglio 1985 sull'ordinamento giudiziario, l'avvocato (abogado) è il laureato in diritto che esercita professionalmente la difesa della parte in ogni tipo di procedimento o la consulenza e assistenza giuridica.

Il successivo art. 543 definisce invece il procuratore (procurador) come colui il quale assume la rappresentanza tecnica della parte in giudizio.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento all'Inghilterra e al Galles, anche in Spagna si è affrontato un percorso di ripensamento della disciplina delle professioni forensi, che ha condotto alla recente adozione di importanti provvedimenti in materia di accesso alle professioni; di regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di uno studio legale e di esercizio collettivo della professione.

### **1. Gli organi professionali**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto generale dell'avvocatura spagnola (approvato dal decreto reale 658/2001 del 22 giugno 2001), gli organi esponenti degli avvocati sono il Consiglio generale dell'avvocatura spagnola, i Consigli degli ordini degli avvocati e gli Ordini degli avvocati.

In Spagna sono presenti 83 Ordini degli avvocati che riuniscono un totale di 116.394 avvocati che esercitano la professione, ai quali si sommano altri 37.503 che non la esercitano.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto generale dell'avvocatura, le finalità degli Ordini degli Avvocati sono le seguenti:

- regolamentazione dell'esercizio della professione;
- rappresentazione dei soggetti che esercitano la professione;
- difesa dei diritti e interessi professionali degli avvocati;
- formazione professionale permanente degli avvocati;
- controllo deontologico e applicazione delle disposizioni in maniera disciplinare a garanzia della società;
- difesa dello Stato sociale e democratico proclamato dalla Costituzione e promozione e tutela dei diritti umani;
- collaborazione nel funzionamento, promozione e miglioramento dell'Amministrazione della Giustizia.

Una struttura analoga è prevista dallo Statuto generale dei procuratori di tribunale di Spagna (regio decreto 1281/2002 del 5 dicembre 2002).

### **2. L'accesso alla professione**

Attualmente al fine dell'iscrizione ad uno degli Ordini degli Avvocati o dei Procuratori, è sufficiente avere conseguito la laurea in giurisprudenza (art. 13 dello Statuto dell'avvocatura; art. 8 dello Statuto dei procuratori).

Tuttavia, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 34/2006 del 30 ottobre 2006 che riforma le procedure di accesso alla professione di avvocato e di procuratore.

A partire dal 2011, al fine di conseguire il titolo professionale di avvocato o di procuratore, sarà necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata e superare un esame.

Per quanto riguarda la formazione professionale, questa consisterà nella frequenza di corsi organizzati da università o dalle scuole di pratica forense istituite dagli ordini professionali. Metà del contenuto formativo dei suddetti corsi dovrà consistere in attività pratica esterna svolta sotto la supervisione di un avvocato o di un procuratore che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni.

Al termine del processo formativo vi sarà una valutazione dell'idoneità professionale volta a verificare una formazione pratica sufficiente per lo svolgimento dell'attività professionale e la conoscenza delle norme deontologiche e professionali.

### **3. Lo svolgimento della professione di avvocato alle dipendenze di uno studio legale**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'avvocatura, l'esercizio individuale della professione di avvocato può avvenire per conto proprio, quando l'avvocato è titolare di uno studio legale, o per conto altrui, in veste di collaboratore di uno studio individuale o collettivo.

Il regio decreto 1331/2006 del 17 novembre 2006 ha disciplinato il rapporto di lavoro dell'avvocato alle dipendenze di uno studio legale. Il Governo ha dunque ritenuto opportuno normare una situazione che costituisce una delle moderne evoluzioni della professione forense a livello internazionale, ossia la posizione dell'avvocato che esercita la professione all'interno di uno studio legale con modalità analoghe a quelle che sono proprie del rapporto di lavoro subordinato (inserimento in una organizzazione gerarchica diretta da un altro soggetto che fa propri i frutti dell'attività del lavoratore verso la corresponsione di una retribuzione, necessità de facto di rispettare un orario di lavoro, riconoscimento di ferie pagate). Nonostante le somiglianze con il rapporto di lavoro subordinato, la posizione dell'avvocato presenta delle specificità che richiedono di essere tenute nella dovuta considerazione.

Alla luce del suo ruolo centrale nel garantire il diritto costituzionale alla difesa del cliente, all'avvocato deve comunque essere garantito un grado di autonomia (anche da eventuali direttive del datore di lavoro), indipendenza e flessibilità che non trova riscontro nello svolgimento di altre attività lavorative. Particolare importanza assumono poi nell'esercizio della professione di avvocato il rispetto degli obblighi di diligenza e confidenzialità e delle norme deontologiche in generale.

Il Governo spagnolo ha dunque inteso contemperare i suddetti interessi attraverso la configurazione di un contratto scritto a tempo determinato o a tempo indeterminato al quale si applicano alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori.

#### **4. Lo svolgimento della professione in forma associata**

L'art. 28 dello Statuto dell'avvocatura del 2001 già prevedeva la possibilità per gli avvocati di svolgere la professione collettivamente, sotto qualsiasi forma prevista dall'ordinamento, compresa la forma societaria. Analoga previsione è contenuta nello Statuto dei procuratori.

Recentemente, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 2/2007 del 15 marzo 2007, in materia di società professionali.

La legge in questione permette che l'attività professionale venga svolta in forma societaria e consente l'adozione di qualsiasi veste societaria sia prevista dall'ordinamento giuridico spagnolo (dunque, la società potrà essere sia di persone che di capitali). Le società professionali devono avere come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività professionali. In linea generale, sono consentite le società multidisciplinari, salvo che espresse disposizioni di legge o di regolamento non dichiarino l'incompatibilità di due particolari professioni.

A seconda del tipo di società prescelto, tre quarti del capitale e dei diritti di voto o del patrimonio e del numero dei soci dovranno appartenere a soci professionisti (persone fisiche che presentino i requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione o società professionali).

Analogamente, dovranno essere soci professionisti tre quarti dei componenti degli organi di amministrazione della società.

Una serie di disposizioni particolari sono dettate per la società professionale costituita sotto forma di società di capitali (in particolar modo, per quanto riguarda la società professionale per azioni).

La legge in questione detta anche una disciplina della responsabilità patrimoniale della società professionale e dei professionisti, che si applica a tutti i casi di esercizio collettivo della professione (ossia in ogni caso in cui due o più professionisti esercitino insieme la professione), indipendentemente dal fatto che sia stata costituita una società.

#### **5. Gli onorari**

Gli onorari possono essere oggetto di contrattazione tra le parti e possono essere calcolati in misura fissa, periodica o oraria. Esistono criteri di liquidazione degli onorari approvati dai Collegi degli Avvocati, ma tali criteri hanno un valore orientativo e in quanto essi devono essere poi contemperati con le circostanze del caso concreto (difficoltà affrontate, tempo dedicato alla questione, ecc.). Tali criteri devono invece essere utilizzati dal giudice in sede di condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Il patto di quota lite è vietato.

#### **6. La pubblicità**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta e che rispetti la dignità della persona, la normativa in materia di pubblicità, concorrenza, concorrenza sleale e la disciplina deontologica nazionale e locale.



Viola il Codice deontologico la pubblicità che:

- 1) riveli direttamente o indirettamente fatti, dati o situazioni coperti da segreto professionale;
- 2) danneggi l'indipendenza dell'avvocato;
- 3) garantisca il conseguimento di risultati che in realtà non dipendono esclusivamente dalla attività dell'avvocato in questione;
- 4) faccia riferimento direttamente o indirettamente a clienti dell'avvocato in questione o a questioni che li riguardino o all'esito di tali questioni;
- 5) sia rivolta direttamente o indirettamente a vittime di incidenti o sventure che manchino della serenità necessaria per effettuare la scelta dell'avvocato;
- 6) effettui comparazioni con altri avvocati o sia autoelogiativa in maniera infondata;
- 7) utilizzi emblemi o simboli idonei a ingenerare confusione per essere il loro uso riservato alla pubblicità istituzionale da parte dei Collegi locali e del Consiglio generale dell'avvocatura spagnola;
- 8) inciti direttamente o indirettamente alla litigiosità;
- 9) impieghi mezzi o espressioni che comportano discredito, denigrazione o disprezzo dell'Avvocatura, della Giustizia o dei loro simboli;
- 10) non identifichi l'avvocato o lo studio che offrono i propri servizi;
- 11) impieghi mezzi o contenuti contrari alla dignità della persona, della Avvocatura o della Giustizia.

Per quanto riguarda i procuratori, essi sono autorizzati a pubblicizzare la propria attività dall'art. 35 del loro Statuto generale.

## **7. Il procedimento disciplinare**

La competenza in materia di procedimento disciplinare è dei Consigli dell'ordine.

## [5] INGHILTERRA E GALLES

La caratteristica fondamentale del mercato delle professioni legali in Inghilterra è la sua profonda articolazione.

In primo luogo, al contrario di quanto accade altrove, l'ordinamento inglese non riconosce il monopolio di tutti i servizi "legali" ad un'unica figura di avvocato, ma prevede una serie di professionisti, ognuno dei quali è specializzato in un particolare segmento dei servizi legali. I confini tra le varie professioni legali, tradizionalmente rigidi, sono stati progressivamente ridotti in un'ottica di liberalizzazione. Le principali carriere legali sono quella dei solicitors e quella dei barristers, di cui si darà conto nel seguito dell'esposizione. Altri servizi legali sono offerti dai legal executives, dai patent agents, dai trade mark attorneys nonché dai licensed conveyancer. Ad essi si affiancano infine i notaries.

In secondo luogo, il mercato inglese si caratterizza per la coesistenza di realtà professionali molto diverse l'una dall'altra. Accanto a grandi studi internazionali che impiegano centinaia di professionisti convivono studi professionali più "classici" con un solo professionista o pochi professionisti associati. Si tratta di un trend che riguarda ormai tutti gli ordinamenti, ma che assume una particolare rilevanza in Inghilterra, alla luce del rilievo di Londra quale piazza finanziaria e commerciale internazionale.

### **1. Il tipo di attività svolta**

Le due principali figure di professionisti nel campo legale sono i solicitors ed i barristers.

Ai solicitors, che sono circa 100.000, era tradizionalmente riservato, nell'ambito dell'attività giudiziale, il ruolo di intermediario tra il cliente ed i barristers (che avevano invece il monopolio pressoché completo della rappresentanza del cliente in giudizio). Originariamente, infatti, il cliente non poteva mai rivolgersi direttamente al barrister e quest'ultimo riceveva l'incarico e le istruzioni dal solicitor. I solicitors potevano assumere direttamente la rappresentanza in giudizio solo presso alcune corti minori. Essi inoltre svolgevano e svolgono in larga parte attività di carattere stragiudiziale.

Progressivamente le differenze tra solicitors e barristers sono venute riducendosi.

Il Courts and Legal Services Act 1990 ha previsto la possibilità per i solicitors di assumere la rappresentanza in giudizio presso alcune giurisdizioni superiori, un tempo monopolio dei barristers. Tale processo di avvicinamento delle due professioni è stato ulteriormente rafforzato dall'Access to Justice Act 1999.

Dal 2004, è consentito, a certe condizioni, il contatto diretto tra cliente e barrister.

### **2. Gli organi professionali**

La professione di solicitor è disciplinata dal Solicitors Act 1974. L'ente professionale che riunisce i solicitors è la Law Society, alla quale la legge riconosce un potere regolamentare in materia di esercizio della professione, deontologia, procedimenti disciplinari, formazione e praticantato. La Law Society si occupa

inoltre dei reclami avverso i solicitors, di questioni disciplinari e ha poteri certificatori.

Essa è governata da un Consiglio di 70 membri. Il Consiglio può delegare specifici compiti a commissioni, sottocommissioni o singoli membri.

La Law Society cura la tenuta dell'albo dei solicitors (Roll of solicitors). Al fine di esercitare la professione è necessario essere iscritti a tale albo e possedere la certificazione che attesti lo svolgimento dell'attività professionale.

Nel gennaio del 2007, la Law Society ha istituito la Solicitors Regulation Authority (SRA), che è succeduta alla Law Society Regulation Board. Essa ha in generale il compito di tutelare i consumatori, assicurando che i solicitors rispondano ad elevati standard professionali e intervenendo qualora si presentino situazioni di rischio. In particolare, la SRA: individua gli standard per l'ammissione alla professione; supervisiona l'attività di tutte le organizzazioni coinvolte nella formazione dei futuri solicitors; adotta il Codice deontologico (si veda il Solicitors' Code of Conduct entrato in vigore il 1 luglio 2007); cura la tenuta dell'albo; fornisce al pubblico informazioni sui solicitors; stabilisce gli standard di adeguamento professionale; esercita la vigilanza sui solicitors; quando ciò sia richiesto dall'esigenza di tutelare i consumatori, può disporre la chiusura di uno studio legale; deferisce i solicitors ad una commissione disciplinare indipendente (Solicitors Disciplinary Tribunal); gestisce un fondo di garanzia a favore dei clienti che abbiano sofferto pregiudizi economici per il fatto doloso o colposo di un solicitor.

In altri termini, la Law Society svolge una parte consistente dei propri poteri per il tramite di una autorità garante che assicura un maggior grado di indipendenza, anche in virtù della sua composizione (dei 16 membri, solo 9 sono solicitors).

Si ricorda, infine, che a livello locale esistono 121 law societies che sono però soggetti diversi e distinti dalla Law Society (unica titolare del potere disciplinare e di tenuta dell'albo) e che curano il raccordo tra quest'ultima e le comunità locali di professionisti.

Anche per quanto riguarda i barristers, si è registrata di recente una scissione tra le funzioni di rappresentanza della categoria, che sono rimaste in capo al General Council of the Bar (o Bar Council) e le funzioni regolatorie, attribuite, dal 2006, al Bar Standards Board, un soggetto del tutto indipendente dal Bar Council e presieduto da un soggetto che non svolge la professione di barrister.

### **3. L'accesso alla professione**

Il percorso per divenire solicitor si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza di durata triennale. Sono ammessi alle fasi successive anche i laureati in una disciplina diversa dalla giurisprudenza, che abbiano affrontato con successo un corso integrativo di durata annuale per il conseguimento del Common Professional Examination (CPE). Coloro che abbiano compiuto i 25 anni possono sostenere il CPE solo qualora abbiano maturato una

notevole esperienza o abbiano dimostrato una eccezionale abilità in un settore accademico, professionale, amministrativo o commerciale.

La fase di formazione teorico-pratica consiste nella frequenza di un corso di durata annuale, organizzato da varie istituzioni, denominato Legal Practice Course (LPC). Nel corso dell'LPC i futuri solicitors approfondiscono la conoscenza delle branche del diritto di loro interesse, con un taglio eminentemente pratico, volto a fornire loro anche gli strumenti necessari per affrontare un'udienza, gestire i clienti, redigere gli atti, ecc.. Nel corso dell'anno gli studenti vengono valutati sulla base di numerosi test. Prima dell'inizio dell'LPC, il futuro solicitor è tenuto ad iscriversi alla Solicitors Regulation Authority.

Infine vi è un praticantato biennale - retribuito - presso un solicitor che abbia almeno cinque anni di pratica professionale. Nel corso del biennio, il praticante deve inoltre affrontare ulteriori momenti formativi in materia individuate dalla Law Society, che possono riguardare, ad esempio, la capacità di comunicazione, la contabilità di uno studio legale, l'etica professionale.

Al termine del praticantato, il futuro solicitor dovrà richiedere l'ammissione all'albo e il rilascio del c.d. practising certificate.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento ai solicitors, anche il percorso per divenire barrister si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, questa è la stessa che viene richiesta per i solicitors (si veda sopra).

Prima dell'inizio della fase di formazione professionale, il futuro barrister deve iscriversi ad una delle quattro associazioni professionali chiamate Inns of Court (Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple e Middle Temple). A questo punto egli potrà frequentare il Bar Vocational Course, della durata di un anno (o due, se svolto part-time). Scopo di tale corso è quello di far sì che i futuri barristers acquisiscano le abilità e le conoscenze necessarie per affrontare il praticantato e la professione. Per abilità, si intendono, ad esempio, le tecniche di redazione dei pareri, la capacità di parlare davanti al giudice, le tecniche di mediazione, ecc.. Per conoscenze, si intende lo studio del diritto processuale (che normalmente non fa parte del curriculum universitario).

Infine, il futuro barrister dovrà svolgere un tirocinio (pupillage) presso un barrister della durata di 12 mesi. Nel secondo semestre, il praticante può, previa autorizzazione del suo tutore, iniziare a fornire i servizi legali.

#### **4. L'aggiornamento professionale**

Tutti i solicitors devono frequentare corsi di aggiornamento professionale obbligatori per una media di 16 ore per anno per tutto il corso della loro carriera. La mancata ottemperanza a tale obbligo può condurre ad un procedimento disciplinare.

I barrister sono tenuti a seguire programmi di aggiornamento professionale (continuing professional development - CPD).

Nei primi tre anni di pratica, i professionisti sono tenuti seguire un programma della durata di 45 ore. Successivamente, la durata è ridotta a 12 ore annue per tutto il resto della carriera.

### **5. Lo svolgimento della professione in forma associata**

I solicitors possono svolgere l'attività sia in forma individuale che nell'ambito di strutture riconosciute dalla Solicitors Regulation Authority (recognised bodies). Quest'ultima conferisce il necessario riconoscimento alle persone giuridiche che assumono veste societaria (sia di persone che di capitali), ai sensi del Companies Act 1985 o della normativa in materia di società europea, o di limited liability partnership, ai sensi dell'omonima legge del 2000.

L'amministrazione ed il controllo dei recognised bodies sono riservate agli avvocati.

I barristers esercitano la propria attività individualmente, anche quando condividono studi professionali chiamati "chambers".

Tutti i legali possono svolgere la propria attività come liberi professionisti o come lavoratori subordinati.

### **6. La remunerazione**

L'onorario dei solicitors e dei barristers è liberamente contrattabile tra le parti.

In linea di massima, il calcolo viene effettuato su base oraria: in tal caso il legale ha una tariffa oraria che viene moltiplicata per il numero delle ore lavorate su un certo caso.

E' inoltre possibile che solicitor e cliente si accordino per la corresponsione di una contingency fee, che, ai sensi delle regole 2.04 e 24 del "Solicitors' Code of Conduct", consiste in qualsiasi tipo di accordo in cui il pagamento degli onorari del solicitor dipende dall'esito della controversia. In particolare, l'entità degli onorari corrisponde ad una percentuale del denaro che la parte abbia ottenuto in esito alla controversia. Tale tipo di accordo non può avere ad oggetto attività di tipo contenzioso (e non è quindi consentita ai barristers), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge o dalla common law. Si noti che dall'attività di tipo contenzioso sono sottratti numerosi procedimenti che in altri ordinamenti giuridici sarebbero invece considerati come giudiziali (ad esempio, procedimenti innanzi ai giudici del lavoro).

Una particolare categoria di contingency fee consentita dalla legge anche in materia contenziosa (ma esistono tuttavia alcune materia alle quali essa non è applicabile) è costituita dal conditional fee agreement (CFA), introdotta dall'art. 58 del Courts and Legal Services Act 1990 (come modificato dall'art. 27 dell'Access to Justice Act 1999). Il motivo che ha condotto all'introduzione del CFA è stata la volontà di rendere la giustizia maggiormente accessibile a tutti quei soggetti che, pur non essendo in una posizione economica talmente precaria da avere diritto al patrocinio a spese dello Stato, erano restie ad agire in giudizio, per timore di doversi accollare, in caso di soccombenza, la parcella del proprio avvocato e la condanna alle spese in favore della controparte. In linea di massima, con il CFA (del quale esistono varie tipologie), la parte dovrà pagare il proprio solicitor solo in

caso di vittoria. Al contrario, in caso di soccombenza la parte non sarà tenuta al pagamento o sarà tenuta ad un pagamento in misura ridotta. Il CFA differisce alla contingency fee in quanto la somma dovuta al solicitor (in caso di esito positivo della controversia) è calcolata, come accade ordinariamente, sulla base della quantità di lavoro / tempo lavorato dal solicitor per giungere a tale esito e non in percentuale alle somme recuperate.

## **7. La pubblicità**

Ai sensi della regola n. 7 del "Solicitors' Code of Conduct" entrato in vigore il 1 luglio 2007, i solicitors sono liberi di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

Vige invece il divieto di effettuare visite a domicilio o telefonate non precedentemente richieste dal consumatore.

Il Codice deontologico contiene poi una dettagliata disciplina della intestazione di tutta la corrispondenza del solicitor.

Anche i barrister sono liberi di pubblicizzare la propria attività, nei limiti posti dalla disciplina generale in materia di pubblicità. Tale pubblicità può includere: fotografie del barrister; indicazione degli onorari e delle modalità per il loro calcolo; descrizione dei servizi offerti dal barrister; informazioni su ogni caso trattato dal barrister (incluso il nome del cliente) qualora tali informazioni siano già divenute di pubblico dominio o vi sia comunque l'autorizzazione scritta del cliente a diffonderle.

La pubblicità non deve:

- essere fuorviante o incompleta;
- minare la fiducia del pubblico nella professione forense o nell'amministrazione della giustizia o arrecare comunque danno al decoro della professione;
- effettuare paragoni diretti o critiche di altri soggetti identificabili (che siano altri barristers o esponenti di altre professioni);
- includere informazioni sulla quantità di cause vinte dal barrister;
- manifestare la disponibilità a compiere atti che non siano conformi al codice deontologico;
- essere così frequente o invasiva da creare disturbo ai suoi destinatari.

## **8. Il procedimento disciplinare**

Nel caso in cui un cliente non sia soddisfatto della qualità del servizio ricevuto o della entità della parcella, egli potrà presentare un reclamo al Legal Complaints Service (LCS), un organo indipendente della Law Society al quale quest'ultima ha appunto delegato la gestione dei reclami.

L'LCS può promuovere un tentativo di conciliazione tra il solicitor e il cliente insoddisfatto. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, l'LCS può adottare una decisione formale, ad esempio chiedendo al solicitor di ridurre l'importo della parcella.

Nel caso in cui venga invece contestata al solicitor una infrazione delle regole di condotta professionale, la competenza a giudicare è del Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), una commissione indipendente composta da trenta membri nominati da un alto magistrato (il Senior Judge della Chancery Division della High Court, il c.d. Master of the Rolls). Due terzi dei componenti del tribunale sono solicitors che non rivestono alcun ruolo all'interno della Law Society, un terzo sono laici. L'SDT ha il potere di censurare, multare, sospendere dall'esercizio professionale o radiare dall'albo il solicitor ritenuto colpevole dell'infrazione contestatagli. La decisione è appellabile davanti alla High Court.

A seguito di lamentele da parte dei consumatori circa le modalità di gestione dei reclami da parte degli organi professionali a ciò preposti, nel febbraio del 2004, il Governo inglese ha nominato un nuovo Legal Services Complaints Commissioner, la cui funzione è quella di collaborare con la Law Society al fine di migliorare la gestione dei reclami.

Il suddetto Commissario fissa gli standard di qualità e gli obiettivi che la Law Society deve raggiungere e può emanare raccomandazioni.

A tal fine, la Law Society deve elaborare dei piani che illustrino le azioni da intraprendere al fine di ottemperare alle indicazioni provenienti dal Commissario. Al Commissario è riconosciuto inoltre il potere di emanare sanzioni pecuniarie nei confronti della Law Society.

Per quanto riguarda i barristers, i reclami possono essere proposti al Bar Standards Board.

### **9. I controlli esterni sull'esercizio delle professioni legali**

Al fine di verificare che gli organi professionali (di solicitors, barristers e altre professioni legali) preposti alla gestione dei reclami proposti dai clienti contro gli avvocati agiscano in maniera corretta, il Courts and Legal Services Act 1990 ha istituito il Legal Services Ombudsman.

Qualora l'Ombudsman ritenga che un reclamo non è stato gestito in maniera soddisfacente, egli potrà: 1) raccomandare che il reclamo sia nuovamente istruito, in tutto o in parte; 2) criticare formalmente l'organo professionale; 3) disporre il risarcimento per il danno causato dall'organo professionale.

In casi eccezionali, l'Ombudsman può anche procedere a istruire direttamente il reclamo originario.

### **10. Prospettive di riforma (The Legal Services Bill)**

E' in corso di esame presso la House of Commons un disegno di legge governativo di riforma complessiva della fornitura di servizi legali.

Il disegno di legge in questione è finalizzato a riordinare un settore che, come si è detto in precedenza, è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di enti esponenziali di interessi di categoria, enti regolatori, soggetti preposti alla gestione dei reclami. Tale finalità viene perseguita mediante l'istituzione di una autorità (il Legal Services Board) che ha il compito di supervisionare l'operato degli ordini professionali. Tale autorità è indipendente sia dal Governo che dalle professioni.

Il disegno di legge prevede inoltre la creazione di un unico soggetto indipendente (Office for Legal Complaints) per la gestione dei reclami proposti dal consumatore nei confronti di qualsiasi soggetto esercente una professione legale.

Sono infine proposte modifiche alle strutture associative/societarie, che puntano sulla multidisciplinarietà e sulla capacità di raccogliere investimenti sul mercato.